

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE E LA DITTA COSMOCAL spa AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 8 NOVEMBRE 2021.

Fra il **Comune di San DONATO Milanese** (che in seguito verrà citato come Comune) e la **Ditta Cosmocal spa** (che in seguito verrà citata come Ditta) si stabilisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- il Piano Cave della Città Metropolitana di Milano (settori merceologici della sabbia, ghiaia e dell'argilla) approvato dal Consiglio Regionale con delibera n° XI/2501 del 28/06/2022, prevede l'estrazione di 1.300.000 mc di materiale inerte all'interno del polo ATEg29 "Cascina Tecchione" nei comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese;
- La Ditta Cosmocal in data 02/05/2024 ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi degli artt. 23 e 27 – bis del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, relativa al Progetto di gestione produttiva e coltivazione dell'Ambito territoriale estrattivo ATEg29 del vigente Piano Cave, da realizzarsi nei Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese
- Questa richiesta di attività estrattiva di materiale di cava in località Cascina Tecchione interessa i mappali Fg. 26 Mapp. N. 488, 485, 496, 131, 132, 418, 419, 647p, 117, 523p del comune censuario di San Donato Milanese (parte in proprietà e parte in concessione) per una superficie complessiva di circa mq 40.000 e per un volume complessivo di circa 410.000 mc;
- la Ditta già esercita attività estrattiva sulla base di dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n° 6537/2016 del 12/07/2016;
- che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da sabbia e ghiaia;
- i terreni del Comune di San Donato interessati dall'estrazione sono i mappali Fg. 26 Mapp. N. 488, 485, 496, 131, 132, 418, 419, 647p, 117, 523p;
- l'art. 16 della legge regionale n. 20/2021 prevede che debba essere stipulata una Convenzione tra Comune e società prima del rilascio dell'autorizzazione estrattiva;

Tutto ciò premesso tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

Il Comune consente l'attività estrattiva della Ditta nella cava "Cascina Tecchione" sita in località Poasco a San Donato Milanese sulle aree contraddistinte dai mappali Mapp. N. 488, 485, 496, 131, 132, 418, 419, 647p, 117, 523p del Foglio 26, nelle aree, nei tempi e nei modi che l'Ente preposto (Città Metropolitana di Milano) stabilirà con relative determinazioni dirigenziali (autorizzazioni e proroghe).

ART. 2

In base a quanto all'art. 1, salvi i diritti e i doveri in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, cui la presente convenzione si dovrà allineare, la Ditta si impegna per quanto segue.

ART. 3

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in unica soluzione, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico della Ditta, una somma pari attualmente a 0,80 € (zerovirgolaottanta) per mc cavato nell'anno, da aggiornarsi in conformità alle tariffe stabilite dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 20/21.

L'ammontare della quantità cavata nell'anno sarà verificato in contraddittorio fra i tecnici della Ditta ed i tecnici del Comune o da esso incaricati.

ART. 4

La Ditta si impegna a concordare la corresponsione all'ente gestore del parco regionale Agricolo Sud Milano di una somma non superiore ad un terzo di quella di cui al precedente art. 3, a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava.

ART. 5

La Ditta si impegna a:

- a) ottemperare a quanto verrà indicato in termini quantitativi e qualitativi nel provvedimento di autorizzazione;

- b) rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nel provvedimento autorizzativo;
- c) eseguire a proprie spese, entro il termine dell'attività estrattiva stabilito nell'autorizzazione le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano cave e in ogni caso le opere previste dal progetto autorizzato, secondo le modalità concordate con il Comune e indicate analiticamente nel progetto allegato (relazione tecnica e 8 allegati grafici) che formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 6

La Ditta si impegna a costituire presso il Comune all'atto della autorizzazione, le garanzie previste dall'art. 17 della l.r. 20/21, anche mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria per l'ammontare che sarà stabilito dall'Ente preposto (Regione o Città Metropolitana di Milano). Tale somma potrà essere incamerata dal Comune, previa diffida, in caso di mancato adempimento da parte della Ditta a quanto stabilito dalla presente convenzione e dalle normative in materia.

ART. 7

La Ditta si impegna a installare, entro giorni 8 dalla notifica della autorizzazione, lungo il confine dell'area di cava, picchetti inamovibili in cemento, al fine di delimitarla secondo le posizioni riportate nel citato provvedimento autorizzativo. I picchetti verranno altresì rilevati con metodi topografici ritenuti idonei con riguardo alla posizione planimetrica ed altimetrica. Copia di tale rilievo a firma di un tecnico e del titolare della Ditta verrà trasmessa nei limiti di tempo prefissati dal Comune.

ART. 8

La Ditta si impegna a:

- a) rispettare il seguente orario giornaliero di inizio e di cessazione dell'attività di cava
inizio ore 6,30 fine lavorazione ore 19,30;
- b) fare in modo che l'immissione dei mezzi di trasporto del materiale di cava sulle strade pubbliche avvenga senza perdita di carico, né di acque di lavaggio e con ruote degli stessi mezzi pulite;
- c) eseguire immediatamente la pulizia delle aree interessate da accidentali perdite di carico e nei casi in cui vengano sporcate le strade pubbliche;

- d) fare in modo che il passaggio nel centro abitato dei mezzi di trasporto del materiale di cava avvenga con le seguenti modalità: sia evitato il passaggio nelle zone residenziali e si proceda a velocità moderata;
- e) rispettare le norme ambientali esistenti con particolare riferimento a quelle relative all'inquinamento acustico e da polveri al fine di tutelare la popolazione residente;

ART. 9

Il perimetro di cava dovrà essere costantemente delimitato con rete metallica o con altri mezzi idonei ad impedirne l'accesso, secondo quanto dettato dal d.P.R. 128/1959 e successive integrazioni e modificazioni. Per il rimanente perimetro dovranno essere posti in opera e mantenuti cartelli di segnalazione di pericolo e di divieto di accesso come prescritto dal d.P.R. 128/1959, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 10

La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino e recupero ambientale, e in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di polizia mineraria.

ART. 11

Il Comune controllerà l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, il regolare deflusso delle acque di superficie, la regolarità e stabilità dei pendii e scarpate e verificherà, altresì, in contraddittorio con la Ditta, il volume del materiale estratto.

Il Comune provvederà ad individuare, entro trenta giorni dall'efficacia del provvedimento o delle asseverazioni, eventualmente in accordo con il Comune di San Giuliano Milanese, uno studio tecnico specializzato al fine di verificare l'attività estrattiva svolta nell'area di cava.

Saranno previste le seguenti attività minime annuali:

1 rilievi topografici e batimetrici

2 sopralluoghi

Il Comune si riserva sin d'ora la possibilità, a fronte di motivate esigenze, anche su richiesta di altri Enti, ad implementare le attività di cui sopra.

I costi saranno sostenuti dal Comune e saranno annualmente rimborsati dalla Ditta entro 30 giorni dalla richiesta inviata dal Comune tramite PEC.

ART. 12

Ogni importo, tassa e spese inerenti alla registrazione del presente atto è a carico della Ditta.

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione faranno testo specificatamente il d.P.R. 128/1959, il d.lgs. 624/1996 e successive integrazioni e modificazioni, la legge regionale n. 14/98 e la legge regionale n. 20/21 oltre a normative, non specificate, sostitutive, integrative e collaterali.

ART. 14

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Milano.

Letto, firmato e sottoscritto, San Donato Milanese il _____

Per il Comune

Per la Ditta
